

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA, BALBO, BONALDI, BROSIO, PREMOLI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 gennaio 1970, n. 17, d'iniziativa governativa, dal titolo « Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia » ha ripristinato l'uccellazione che era stata proibita meno di tre anni prima.

La fretta con la quale la suddetta legge venne discussa ed approvata non dette modo a molti parlamentari di intervenire allora con cognizione di causa sul disegno di legge relativo.

Un precedente disegno di legge liberale inteso a riparare l'errore commesso con la emanazione della legge 28 gennaio 1970, n. 17, fu presentato durante la trascorsa legislatura (Senato, n. 1141; Camera, n. 2410).

Intendiamo ora riproporlo, basandoci sulle seguenti considerazioni.

In un ordine del giorno del 29 settembre 1968, votato in Firenze dalla Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli, si faceva la facile previsione che contro tutti gli argomenti dei sostenitori della causa degli uccellatori, migliaia di uccellande e reti vaganti sarebbero state poste in funzione nel Paese e si sarebbe tornati a massacrare ogni anno alcuni milioni di uccelli che in tutto il mondo civile vengono ormai considerati e ri-

spettati come il più vago e vivido ornamento delle nostre campagne e dei nostri parchi.

Purtroppo, la previsione suddetta si è puntualmente avverata in misura anche più massiccia del previsto stante le nuove tecniche messe di recente in opera per la cattura degli uccelli. Questo eccidio degli uccelli si dimostra tanto più assurdo sia per il progressivo ingentilirsi dei sentimenti umani, sia perchè sempre più ingiustificato e superfluo diventa il contributo dato dagli uccelli uccisi alla alimentazione di popolazioni bisognose.

Dobbiamo renderci conto di come sia addirittura inconcepibile che, nell'attuale preoccupante assottigliamento che subisce dovunque l'avifauna, per molteplici agenti distruttori, in Italia possa ancora permettersi di mantenere in piedi un fitto sistema di reti destinato a massacrare milioni di uccelli. Quanti, poi, all'estero, segnano a dito il nostro Paese per un tale inverosimile residuo d'altri tempi, non potranno mai desistere da questo loro giudizio in virtù delle ragioni addotte dai fautori dell'uccellazione, dal momento che il detto giudizio è frutto di una irreversibile evoluzione verso un più profondo ed ingentilito sentimento della natura, che lascerà sempre più lam-pantemente apparire quali voci provenienti

da gruppi retrogradi le recriminazioni dei nostri uccellatori e loro sostenitori.

L'uccellazione deve scomparire per una questione di civiltà e di adeguamento del nostro Paese al livello europeo in quanto a culto della natura; e contro un fatto di tanta importanza per il buon nome dell'Italia e per l'evoluzione delle nostre nuove generazioni, non possono valere a nulla gli appelli degli uccellatori ad una « tradizione » che non ha più ragione alcuna di esistere.

In Italia, come già nel resto del mondo civile, dovrà cessare in maniera drastica l'ingiustificato massacro delle più vaghe creature che adornano e vivificano il verde dei nostri riposi; dobbiamo, pertanto, avere il coraggio di porre nel nulla la sublime ipocrisia della legge 28 gennaio 1970, n. 17, vincolando la possibilità della cattura degli uccelli per soli scopi scientifici, al preventivo riconoscimento di tali scopi da parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con l'attuazione dell'ordinamento regionale la caccia è divenuta, come è noto, materia legislativa regionale in tutta Italia. L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come modificato dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce, in conformità con quanto disposto dall'ar-

ticolo 117 della Costituzione, che l'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni « si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti ». Poichè ancora non è stata emanata alcuna apposita legge statale per stabilire tali principi in materia di caccia (« legge-cornice »); poichè, in sua mancanza, il vigente testo unico sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato ed integrato da varie successive disposizioni di legge, riveste, per il momento, il carattere ed assolve la funzione di « legge-cornice » sulla caccia, almeno per quanto si riferisce ai principi d'ordine generale da esso deducibili; poichè, comunque, la legge nazionale potrebbe in ogni caso stabilire o modificare tali principi senza incorrere in censura di incompetenza legislativa; poichè l'abrogazione dell'uccellazione e la eccezionale cattura di uccelli a solo scopo di studio possono, a ragione, essere considerati principi d'ordine generale, il disegno di legge che qui proponiamo non presenta alcuna difficoltà d'ordine costituzionale. Tanto più confidiamo in una sua rapida approvazione da parte vostra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, è abrogato.

Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La licenza per la cattura di uccelli a scopo di studio è concessa e revocata dal Ministero dell'interno su richiesta avanzata a mezzo del Consiglio nazionale delle ricerche ».